

CRITERI ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE CLASSI

Tempi di assegnazione

L'assegnazione dei docenti alle classi avverrà mediante pubblicazione all'Albo di apposito decreto dirigenziale entro il mese di settembre.

Prerogative dirigenziali

Il Dirigente scolastico procede ad assegnare i docenti alle classi sulla base dei criteri approvati dal Consiglio d'istituto e del parere non vincolante espresso nel merito dal Collegio dei docenti. Tuttavia, come previsto dall'art. 54, d.lgs.150/2009, «le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista.» Per queste ragioni, laddove ritenuto utile, e talvolta indispensabile, per garantire l'efficienza e l'efficacia del servizio, nonché per intervenire ai fini dell'eliminazione di fattori inficianti il benessere della comunità scolastica, il Dirigente, nell'esercizio del suo potere datoriale e per l'interesse comune, può motivatamente discostarsi dai succitati criteri.

Richieste personali

Il docente interessato a mutare la propria classe o plesso dovrà far pervenire motivata istanza al Dirigente scolastico entro il 30 giugno precedente all'avvio dell'anno scolastico. Il Dirigente valutata la richiesta, potrà accoglierla o respingerla tenuto conto che è prioritario l'interesse didattico-pedagogico degli alunni rispetto a qualsiasi esigenza o aspirazione dei singoli docenti.

Criteri

Per le assegnazioni di personale docente sarà di norma (ma non come vincolo assoluto) considerato il criterio della continuità didattica, salvo casi particolari che impediscano oggettivamente l'applicazione di tale principio (trasferimenti, sdoppiamento classi, assegnazione ore dall'USR), valutati e motivati dal Dirigente Scolastico alla diretta/o interessata/o.

Alle classi dovrà essere garantita, per quanto possibile, pari opportunità di fruire di personale di ruolo. Particolare attenzione alla assegnazione di personale stabile va prestata nelle classi in cui si trovino alunne/i diversamente abili, in quanto sovente l'insegnante di sostegno è assunta/o con incarico annuale e non costituisce punto di riferimento stabile per l'alunna/o.

Compatibilmente con le esigenze organizzative, dovranno essere valorizzate le professionalità e le competenze specifiche, nonché i titoli professionali posseduti da ciascun/a docente anche al fine della realizzazione di progetti innovativi e/o sperimentali.

In caso di richiesta del/la docente di essere assegnata/o ad altra classe, l'accoglimento della domanda è condizionato dalla disponibilità del posto richiesto, cui possono concorrere con pari diritti tutte/i i/i le docenti, nel rispetto dei criteri qui definiti.

L'anzianità di servizio, desunta dalla graduatoria interna d'istituto, sarà presa in considerazione, ma non assunta come criterio assoluto né vincolante, poiché potrebbe risultare potenzialmente ostativa rispetto alle strategie utili a eventuali piani di miglioramento dell'offerta.

Assegnazione docenti di sostegno

Nell'assegnazione degli insegnanti di sostegno saranno rispettati, per quanto possibile, i succitati criteri definiti per l'assegnazione dei docenti alle classi affinché venga salvaguardata la continuità didattica e la

prosecuzione della relazione educativa al fine di garantire, all'interno di un'ottica inclusiva, il successo formativo di tutti e di ciascuno. L'assegnazione del docente di sostegno ad alunni di nuova certificazione avverrà mediante la valorizzazione delle qualifiche di specializzazione accertate e documentate.

Casi di incompatibilità e motivi di opportunità

Tenuto conto che l'assegnazione dei docenti alle classi è disposta dal Dirigente Scolastico (art. 396 D.L.vo 297/94), a cui spetta la gestione del personale ai sensi dell'art. 25 del Dlgs165/01, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto (art. 10 del D.L.vo 297/94) e delle proposte del collegio dei docenti (art.7 D.L.vo 297/94); benché dal punto di vista normativo non sia rintracciabile nella normativa vigente un divieto da parte del Dirigente padre o familiare dell'allievo a partecipare a tutti gli effetti come componente del consiglio di classe riunito come "collegio perfetto" durante lo scrutinio, alla luce del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, ... Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza». Per queste ragioni il Dirigente provvederà ad evitare che i docenti siano assegnati nella classe dove sono iscritti i propri figli, laddove ciò sia possibile e compatibilmente con le esigenze dell'organico e delle classi in funzione.